Proc. n. 2/2026 R.G. C.S.A.

Sentenza n. 2/2026

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello, così composta:

- **Avv. Antonio De Nisco** – Presidente
- **Avv. Giuseppe Emmolo** –Vicepresidente
- **Avv. Andrea Borgheresi**– Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo proposto dalla **A.S.D. Bocciofila San Sebastiano**, nella persona del legale rappresentante p.t., il Sig. Alvise Marzollo, in favore del tesserato, **Sig. Marino Santi** (N. Cart. 463511);

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale datata 20.10.2026, con la quale è stata irrogata a carico del suddetto tesserato la sanzione disciplinare della **sospensione da ogni attività di gara per mesi 4 (quattro)** per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva e del prestigio della FIB, nonché per condotte gravemente ingiuriose, minacciose e diffamatorie nei confronti dell'Ufficiale di Gara nel corso dell'incontro "*Trofeo Città di Caerano*", tenutosi in data 18.10.2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Col provvedimento gravato il Giudice Sportivo Nazionale irrogava al tesserato, Sig. Marino Santi, la sanzione della squalifica e della sospensione da ogni attività di gara per la durata di mesi quattro ed alla società di appartenenza, la ASD Bocciofila San Sebastiano, la multa di € 150,00.

2. Il giudice di prime cure fondava la propria decisione sulle risultanze del referto arbitrale relativo alla manifestazione sportiva svoltasi in data 18.10.2026, in occasione del Trofeo Città di Caerano, della denuncia dei fatti presentata dal Direttore di Gara, sig. Muscheri Giovanni Amos, al Giudice Sportivo Nazionale F.I.B., nonché sulle integrazioni istruttorie relative a pubblicazioni lesive effettuate dal tesserato sul *social network Facebook* dopo gli eventi di gara.

3. Avverso tale pronuncia presentava tempestivamente ricorso la società ASD Bocciofila San Sebastiano proponendo reclamo innanzi a questa Corte col quale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, lamentando l'asserita ingiustizia del provvedimento amministrativo-regolamentare adottato dall'arbitro in sede di verifica delle deleghe ed eccependo l'eccessività della sanzione, ne chiedeva la revoca o quantomeno la riduzione per asserita sproporzione della stessa e per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche legate alla supposta incensuratezza ed al *curriculum* disciplinare immacolato dell'incolpato.

4. All'udienza di discussione, regolarmente convocata, la società ASD Bocciofila San Sebastiano, nella persona del presidente sig. Alvise Marzollo, lamentava di non aver ricevuto la documentazione del procedimento ma, quando la Corte comunicava che avrebbe rinviato l'udienza per consentirLe di prenderne visione, vi rinunciava espressamente sottolineando come comunque conoscesse a grandi linee i fatti e le dichiarazioni rese dall'incolpato (che ad ogni modo venivano anche rilette nella relazione preliminare) e chiedendo che si procedesse ugualmente con la trattazione del procedimento con rinuncia espressamente sia al rinvio che alla documentazione in questione.

5. A questo punto, previa esclusione dei testi Nadia Bottos e Bresolin Giancarlo, in quanto non presenti al momento dei fatti ma chiamati in un momento successivo, veniva escussa in qualità di testimone l'Ufficiale di Gara, Sig.ra Vania Perin, presente ai fatti all'epoca dell'accaduto, la quale confermava integralmente il tenore degli eventi e delle espressioni ascritte al reclamante. All'esito della discussione la Corte, effettuati i dovuti approfondimenti, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto dalla ASD Bocciofila San Sebastiano è destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, e deve pertanto essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata.

1. Sulla ricostruzione dei fatti, sulla piena legittimità dell'operato arbitrale e sulla valenza probatoria degli atti di gara

In via preliminare, occorre sgombrare il campo dalle doglianze del reclamante in ordine alla presunta illegittimità o "*ingiustizia*" dell'operato dell'Ufficiale di Gara, che avrebbe – nella prospettiva difensiva – ingenerato uno stato d'ira, dando luogo allo "*sfogo emotivo*" ed alla sproporzionata reazione dialettica del sig. Marino Santi, perché non sarebbe stato messo in condizione di comprendere i motivi della mancata accettazione della delega presentata e della conseguente esclusione dalla gara.

Dagli atti ufficiali di gara e dalla successiva ricostruzione dei fatti emerge in modo cristallino come la decisione dell'arbitro di rifiutare la delega esibita dal tesserato sia stata non soltanto formalmente ineccepibile ma, altresì, puntualmente e correttamente motivata nell'immediatezza del fatto. Ed infatti, in violazione delle vigenti disposizioni regolamentari, la delega in questione risultava affetta da ben tre vizi concomitanti: a) era stata presentata oltre il termine massimo previsto dai regolamenti di gara, coincidente con la cd. "*chiamata in campo*"; b) era stata prodotta in semplice fotocopia, priva dei requisiti di originalità richiesti ai fini della verifica dei poteri rappresentativi; c) risultava redatta utilizzando un modulo *pro-forma* obsoleto, risalente all'anno 2023, in luogo del modello ufficiale vigente e obbligatorio per l'anno 2026.

A fronte di una simile, macroscopica carenza dei requisiti formali e sostanziali del documento, l'Ufficiale di Gara si è limitato ad applicare la normativa federale, fornendo spiegazione delle ragioni ostative all'accoglimento della delega sia allo stesso Santi, sia al sig. Marco Bonaso, un dirigente della società ricorrente chiamato al telefono dallo stesso Santi, sia infine alla consigliera regionale Nadia Bottos, che si era recata presso la postazione arbitrale per chiedere chiarimenti in merito all'accaduto. Ne consegue l'assoluta insussistenza di qualsivoglia "*fatto ingiusto*" che l'atleta afferma di aver subito.

Ciò posto, la reazione posta in essere dal tesserato ha comunque travalicato ogni limite di continenza, educazione e civiltà, oltre che di lealtà e correttezza sportiva. Come attestato nella denuncia al Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. del Direttore di Gara, degna di fede per la coerenza dei fatti esposti e la conformità con i riscontri forniti, – il reclamante si è rivolto all'arbitro proferendo testualmente le seguenti espressioni gravemente ingiuriose, volgari e minacciose:

- *"sei sempre il solito coglione..."*;
- *"non dire che ti dispiace coglione, stasera ti farai una pippa dalla felicità, sei proprio una testa di cazzo, ma prima o poi me la paghi..."*.

Tali gravissime affermazioni non solo trovano pieno riscontro nel referto dell'arbitro offeso e nella denuncia da questi presentata al Giudice Sportivo, ma hanno ricevuto ulteriore granitica conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi a questa Corte, attraverso la deposizione testimoniale di un altro direttore di gara presente ai fatti, l'arbitro provinciale Vania Perin, la quale ha confermato *de visu et de auditu* l'esatto tenore delle frasi proferite dal tesserato. La responsabilità disciplinare del reclamante per gli episodi occorsi sul campo di gara è, pertanto, provata oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Sulla condotta successiva a mezzo social network e sulla sussistenza delle circostanze aggravanti

Lungi dal mostrare resipiscenza o dal ricondurre la propria condotta nell'alveo della correttezza regolamentare, l'odierno appellante ha ulteriormente e gravemente compromesso la propria posizione processuale e sostanziale attraverso un'azione premeditata di denigrazione a mezzo social.

Risulta infatti documentalmente provato come, in seguito ai fatti di gara, il tesserato abbia pubblicato commenti sul social network *Facebook* nei quali, oltre a reiterare gli attacchi personali all'Ufficiale di Gara, ha posto in essere una condotta diretta a screditarne pubblicamente la decisione tecnica pubblicando sul predetto social network l'immagine di una delega **diversa** da quella effettivamente esibita in sede di gara, così inducendo in errore gli utenti circa la legittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale di gara.

Nel medesimo contesto virtuale, il reclamante si è poi lasciato ulteriormente andare a gravi insinuazioni circa una presunta "*omertà*" dell'ambiente federale ed apostrofando nuovamente il Direttore di Gara con epiteti gravemente lesivi della dignità personale e professionale, quali *"nano megalomane..."*, *"uomo delle caverne..."* espressioni con evidente connotato dispregiativo.

Sotto il profilo squisitamente giuridico-disciplinare, tale seconda frazione della condotta integra:

1. una autonoma violazione dei doveri di probità e rettitudine (per l'uso di espressioni lesive della reputazione dell'ufficiale di gara, aggravate dalla fraudolenta ostensione di un documento diverso da quello oggetto di contestazione);
2. la specifica **circostanza aggravante** dell'aver commesso il fatto mediante l'utilizzo di un mezzo di comunicazione sociale (*Facebook*) dotato di elevatissima capacità diffusiva e potenzialmente accessibile a migliaia di utenti, moltiplicando esponenzialmente la portata offensiva e diffamatoria dell'illecito disciplinare.

3. Sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti

Passando all'esame dei motivi di gravame afferenti alla dosimetria della pena, questa Corte ritiene che la sanzione di **quattro mesi di sospensione da ogni attività**, inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale, sia pienamente congrua, proporzionata e financo ispirata a criteri di equità.

Ed invero, la condotta complessiva del reclamante viola una pluralità di disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva: l'ingiuria aggravata all'ufficiale di gara, la minaccia esplicita (*"prima o poi me la paghi..."*), le dichiarazioni lesive della reputazione e del prestigio federale ed arbitrale, nonché la slealtà sportiva consistita nella manipolazione della verità fattuale e nella riproposizione delle ingiurie anche sui *social media.*

La sanzione di quattro mesi, poi, appare del tutto adeguata sia laddove si volesse procedere secondo il criterio del **cumulo materiale** delle sanzioni previste per le singole fattispecie di illecito contestate, p.p. dagli artt. 60, co. 3, lett. b), d), f) ed o) R.G.S. F.I.B., oltre alla fattispecie specifica con aggravante dell'utilizzo del mezzo di comunicazione Facebook di cui all'art. 60, co. 3, lett. p) R.G.S. F.I.B., in combinato con l'art. 60, co. 6, lett. a-ii), b) e c) del Regolamento Giustizia Sportiva F.I.B.; sia – ed a maggior ragione – applicando la disciplina più favorevole al reo del cosiddetto **cumulo giuridico per continuazione** (ravvisabile nell'unicità del disegno ritorsivo nei confronti del medesimo ufficiale di gara), operando sulla violazione più grave gli aumenti di pena imposti dalla continuazione stessa e dalle plurime circostanze aggravanti sussistenti nel caso di specie (*connessione con la funzione arbitrale, minaccia, uso del mezzo di diffusione pubblica...*).

Da ultimo, deve essere recisamente respinta la richiesta difensiva volta ad ottenere una riduzione della sanzione in virtù della supposta incensuratezza dell'appellante.

Dalla verifica del casellario disciplinare federale emerge, al contrario, come il reclamante non sia incensurato, né tantomeno meritevole di attenuanti legate alla pregressa condotta sportiva. Risulta, infatti, a suo carico un **precedente disciplinare specifico** risalente a poco più di un anno fa, occasione nella quale al medesimo tesserato fu inflitta la sanzione dell'ammonizione in seguito ad una espulsione dal campo di gara comminatagli proprio per proteste nei confronti di una decisione arbitrale.

Tale precedente non solo preclude in radice il riconoscimento dell'invocata attenuante dell'incensuratezza, ma dimostra altresì una preoccupante inclinazione del tesserato alla contestazione dell'autorità arbitrale, rispetto alla quale il precedente provvedimento di ammonizione non ha evidentemente sortito alcun effetto, rendendo oggi necessaria

l'applicazione di una sanzione interdittiva ferma ed effettiva quale quella stabilita dal Giudice di primo grado.

Oltretutto un comportamento contrario alle norme reiterato nell'arco di poco tempo, integra una *cd. recidiva specifica infrabiennale* con conseguente possibile aggravamento della sanzione ex art. 57, co. 2, lett. a e b R.G.S. F.I.B., che però questa Corte ha deciso di non comminare ai sensi dell'art. 57, c. 6, R.G.S. F.I.B.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Nazionale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla **ASD Bocciofila San Sebastiano**, nella persona del legale rappresentante p.t., in favore del tesserato, **Sig. Marino Santi**:

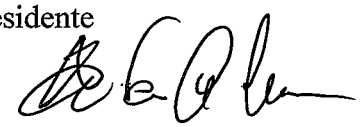
1. **RIGETTA** il reclamo e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente la decisione del Giudice Sportivo Nazionale impugnata e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di **mesi 4 (quattro)**;
2. **DISPONE** l'incameramento della tassa di reclamo versata;
3. **MANDA** alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la pubblicazione della presente decisione e per le comunicazioni di rito alle parti interessate.

Roma, 10 novembre 2026.

La Corte Sportiva D'Appello

Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

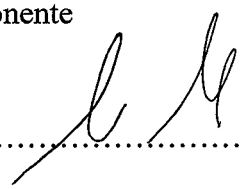
Vice Presidente estensore



.....

Avv. Andrea Borgheresi

Componente



.....